



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI E. ROMAGNA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | MOLITERNI | FRANCESCO PAOLO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARINELLI | STEFANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | MASSARI | FILIPPO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2821/2014
depositato il 04/11/2014

- avverso la sentenza n. 162/2014 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MODENA
contro:

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

difeso da:

MIRTO PASQUALE

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 34 41100 MODENA

proposto dall'appellante:

difeso da:

NANO LORENZO

CORSO MATTEOTTI 25 10100 TORINO TO

terzi chiamati in causa:

AG. RISCOSSIONE MODENA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

VIA EMILIA OVEST 698 41100 MODENA MO

difeso da:

CALENZO BARBARA

VIA TAGLIO 22 41100 MODENA MO

Atti Impugnati:

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 2821/2014

UDIENZA DEL

10/07/2017 ore 09:30

N°

2502

PRONUNCIATA IL:

10 LUG. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

14 SET. 2017
Il Segretario

IL SEGRETARIO
Gaspare Naso





(segue)

DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n° 10667/2013 I.C.I. 1995
DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n° 10667/2013 I.C.I. 1996
DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n° 10667/2013 I.C.I. 1997
DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n° 10667/2013 I.C.I. 2000
DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n° 10667/2013 I.C.I. 2001
DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n° 10667/2013 I.C.I. 2005

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 2821/2014

UDIENZA DEL

10/07/2017 ore 09:30

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente, come rappresentata e difesa, propone appello alla sentenza n.162/01/2014 del 13/03/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena che ha dichiarato legittimo il diniego di revoca delle agevolazioni di rateazioni n.10667/2013 ed ha compensato le spese.

La società istante aveva chiesto al Comune di San Cesario sul Panaro la rateizzazione massima di 72 rate di due cartelle di pagamento di euro 29.824,86 per l'anno 2005 ed euro 61.260,84 per l'anno 2006 relative ad accertamenti divenuti definitivi anche a seguito di sentenze della Corte di Cassazione passate in giudicato, denegata con provvedimento prot.n.10667 del 20/7/2013 in quanto il debito complessivo per ICI dal 1993 ammonta ad euro 213.400,46 e la società ha versato solo euro 25.999,97 peraltro a seguito di iscrizione a ruolo.

Si appella la società sostenendo l'assenza degli elementi essenziali del provvedimento e le ragioni che giustificano nel merito il rifiuto alla concessione della dilazione nonché la confusione in cui è incorso il Primo Giudice che ha ritenuto impugnate le cartelle di pagamento.

Contesta il diniego opposto da Equitalia perchè non motivato e precisa che con l'introduzione dell'art.26 del D.Lgs.n.46 del 26/2/1999 è Equitalia deputata a concedere la rateizzazione mentre le SS.UU.della Corte di Cassazione n.20778/2010 hanno affermato un vero e proprio diritto del contribuente alla dilazione dei tributi iscritti a ruolo ed insiste per la concessione della massima rateizzazione e si riporta all'art.10-bis della legge 241/1990 e art.19,DPR n.602/73 e conclude con la richiesta di riforma della decisione opposta e rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il Comune costituendosi evidenzia come la società negli anni ha progressivamente ridotto la sua attività a zero dipendenti e dichiarato nel 2012 ricavi di euro 926,00 e perdite di euro 163.866,00, dimostrando di aver sottratto ogni garanzia di capacità di onorare il debito ed insiste sulla carenza di interesse alla richiesta essendo un potere discrezionale dell'ente creditore e non un diritto soggettivo e conclude con la richiesta di conferma e spese.

Equitalia si costituisce in giudizio per chiedere la sua estromissione non essendo legittimata passiva trattandosi di ricorso avverso diniego di rateizzazione chiesto al Comune.

All'odierna trattazione in Pubblica Udienza, le parti si rimettono alle rispettive ragioni come in atti.

Indi la causa viene posta in decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

Preliminarmente va dichiarata la estromissione dal giudizio di Equitalia non essendo parte del processo per carenza di legittimazione passiva in quanto la questione verte il diniego del Comune e non ha nessun potere discrezionale sulle decisioni assunte dall'Ente creditore, mentre nei suoi confronti la normativa in essere prevede apposite modalità di esercizio di tale potere.

Quanto alle doglianze della società ricorrente, va subito precisato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.5928/11 hanno ribadito che la materia rientra nella competenza del giudice tributario, che l'art.19 del DPR n.602/73 definisce la rateizzazione un vero e proprio beneficio soggetto a decadenza e che la domanda di rateazione implica una questione sulla spettanza o meno di un'agevolazione attinente la fase precedente quella dell'esecuzione forzata.

Ciò significa che non esiste un diritto alla rateazione a favore del contribuente in quanto tale diritto è subordinato alla sussistenza delle condizioni di accesso previste dalla legge stessa art.19 citato.

Infatti, se è vero che la disposizione in oggetto riconosce un diritto alla rateazione a favore del contribuente, è altrettanto vero che l'Ente creditore è tenuto alla valutazione delle condizioni che lo stesso provvedimento normativo prescrive ovvero la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Nella fattispecie, però, l'Ente creditore è il Comune nei cui confronti non sono applicabili le disposizioni dell'art.19 prefato in quanto l'art.26 del D.Lgs.n.46 del 1999 all'art.1-bis fa salve le diverse determinazioni dell'ente creditore da comunicare all'agente della riscossione ed il Comune "de quo", in attuazione dell'art.19, comma 2, del regolamento comunale ha emesso il provvedimento prot.n.19415 del 15/12/2009 comunicandolo ad Equitalia in cui ha espresso l'intenzione di riservarsi la facoltà di decidere sulla determinazione e sulle modalità di concessione della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, trattandosi di importo superiore ad euro 26.000,00 per il quale il riconoscimento dei benefici sino ad un massimo di 60 rate è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

La società ha, però, chiesto una rateazione di 72 mesi e non ha prestato alcuna garanzia ma, anzi, non ha più dipendenti né ricavi di esercizio con la conseguenza che non si trova in una situazione di temporanea difficoltà ma di difficoltà assoluta essendo passata negli anni dal 2001 con un utile di euro 65.970 e ricavi di euro 2.360.820 al 2012 con una perdita di euro 163.866 e ricavi di euro 926, a fronte di un debito complessivo nei confronti del Comune di euro 213.400,46 onorato solo per euro 25.999,97 a seguito di iscrizioni a ruolo e relativo alle annualità ICI dal 1995 in poi.

Su tali basi, l'atto di diniego non può che essere considerato legittimo.

Quanto alle eccezioni di parte sulla violazione dell'art.10-bis della legge n.241/1990, va subito precisato che al processo tributario non sono immediatamente applicabili le norme di diritto formale e sostanziale che hanno trovato sistemazione

nell'ordinamento amministrativo, in quanto l'ordinamento tributario è un processo speciale che è in rapporto di "species ad genus" nei confronti del procedimento amministrativo atteso che la scelta del legislatore, nell'ambito della sua potestà discrezionale politica, è stata quella di ricomprendere nella unicità della nullità tributaria tutte le situazioni di annullabilità, di nullità e di inesistenza che caratterizzano gli atti amministrativi, con la conseguenza che il giudice tributario non è competente a decidere sulla rateazione che è di esclusiva competenza dell'ente locale creditore in funzione di quanto stabilito dagli appositi regolamenti comunali.

Per le motivazioni susesposte ed ogni altra eccezione disattesa in quanto restante assorbita da quanto prefato, l'appello deve essere rigettato ed, alla soccombenza, deve seguire la condanna della società al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del Comune di San Cesario sul Panaro e di Equitalia Centro SpA che vengono complessivamente liquidate per ciascun appellato come da dispositivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1-quater del DPR n.115/2002, come modificato dalla legge 24/12/2012, n.228, legittimato dall'ordinanza n.120/2016 del 31/05/16 della Corte Costituzionale, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato tributario.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna di Bologna, sezione n.IX, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello della società.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che liquida a favore di Equitalia SpA in euro 2.000,00 oltre accessori di legge ed in favore del Comune di San Cesario sul Panaro in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del C.U.T..

Così deciso in Bologna, li 10/07/2017

IL RELATORE-PRESIDENTE

